

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 100</p> <p style="text-align: center;">Il trasferimento dei calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”</p> <p>1. I calciatori che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti”, possono essere trasferiti tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori di età superiore “non professionisti” possono essere trasferiti soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti.</p> <p>2. Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori “non professionisti”, "giovani dilettanti" e “giovani di serie” può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale ed una sola volta per ciascun periodo. Pur tuttavia un calciatore acquisito a titolo definitivo da una società può essere dalla stessa trasferito a titolo temporaneo ad altra società.</p> <p>2.bis.ABROGATO.</p> <p>3. Il trasferimento di calciatori deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata. La formalizzazione degli accordi di trasferimento di ogni genere deve avvenire presso le sedi delle società o presso le sedi federali o autorizzate dalla F.I.G.C..</p> <p>4. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da</p>	<p style="text-align: center;">Art. 100</p> <p style="text-align: center;">Il trasferimento dei calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”</p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>2.bis. (NUOVO) Negli accordi relativi a trasferimenti definitivi di calciatori “giovani di serie” possono essere inserite clausole che prevedano un “premio di rendimento” a favore della società cedente determinato con criteri specificatamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.</p> <p>3. Il trasferimento di calciatori deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata. La formalizzazione degli accordi di trasferimento di ogni genere deve avvenire presso le sedi delle società o presso le sedi federali o autorizzate dalla F.I.G.C.”</p> <p>4. INVARIATO</p>

<p>coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché del calciatore, debbono essere presentate alle Leghe od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il calciatore non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale.</p> <p>5. Contro l'accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni alla Commissione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del calciatore minore di età deve essere sottoscritto anche dall'esercente la potestà genitoriale.</p>	<p>5. INVARIATO</p>
--	---------------------